

DR n. 37

Teramo 2 Febbraio 2023

IL RETTORE

- VISTO l'art. 17 comma 3 lett. c) dello Statuto emanato con DR n. 361 del 31.10.2012 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 68 del 2012, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”*, e in particolare l'art. 2, che prevede quale compito dello Stato e delle Istituzioni di istruzione e formazione superiore *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore”* nonché promuovere *“un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari”*; e l'art. 9 comma 7, ai sensi del quale *“Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali [...] con riferimento a: [...] c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa”*;
- VISTO il DR n. 460 del 29 luglio 2022 con cui è stato emanato il *“Regolamento di Ateneo per la disciplina dello status di studente lavoratore”*;
- CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche al predetto Regolamento di Ateneo;
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti in data 20 gennaio 2023;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 gennaio 2023, relativamente alle proposte di modifica al Regolamento di Ateneo per la disciplina dello *status* di studente lavoratore;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 31 gennaio 2023, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento di Ateneo per la disciplina dello *status* di studente lavoratore;
- CONSIDERATA pertanto la necessità di emanare il Regolamento in parola nel testo modificato;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **“Regolamento di Ateneo per la disciplina dello status di studente lavoratore”** secondo il testo di seguito allegato che ne costituisce parte integrante.

F. to Il Rettore
Prof. Dino Mastrocola

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLO STATUS DI STUDENTE LAVORATORE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento dello status di studente lavoratore e si applica, a richiesta degli interessati, a tutte le categorie di lavoratori di cui al successivo art. 2.

Art. 2 - Tipologie di lavoratori

1. Ai sensi del presente Regolamento può chiedere il riconoscimento dello status di studente lavoratore chi svolga:

- a) un'attività retribuita alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato per un periodo di almeno 8 mesi nel corso dell'anno accademico di riferimento;
- b) un'attività retribuita in collaborazione (co.co.co., co.co.pro., ecc.) di un soggetto pubblico o privato per un periodo di almeno 8 mesi nel corso dell'anno accademico di riferimento;
- c) un'attività autonoma abituale con titolarità di partita IVA nel corso dell'anno accademico di riferimento;
- d) un'attività di impresa di tipo commerciale, artigianale o agricola abituale nel corso dell'anno accademico di riferimento;
- e) il servizio civile nel corso dell'anno accademico di riferimento.

Art. 3 - Richiesta di riconoscimento dello status

1. Ai fini dell'acquisizione dello status di lavoratore lo studente, mediante procedura online da effettuare nell'Area riservata del sito di Ateneo, deve presentare apposita istanza corredata da:

- Per i lavoratori dipendenti e assimilati nel settore privato: copia del contratto di lavoro o di collaborazione;
- Per i lavoratori dipendenti e assimilati nel settore pubblico: dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al rapporto di lavoro, con indicazione dell'ente/istituzione presso cui si presta l'attività;
- Per i titolari di partita IVA: copia della partita IVA;
- Per i titolari di attività di tipo commerciale, artigianale o agricola: copia dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'attività ha sede legale;
- Per chi svolge il servizio civile: dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al periodo di svolgimento del servizio civile.

Art. 4 - Organizzazione del Percorso formativo, modalità di svolgimento delle attività didattiche, attività integrative e sessioni d'esame.

1. Ciascuna/ciascun Facoltà/CdS definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti lavoratori con particolare riguardo a: a) possibilità di organizzare le lezioni in modalità blended (sia in presenza che online); b) corsi/percorsi di recupero; c) previsione di programmi di coorte in base alle prerogative lavorative dello studente; d) realizzazione di materiali di supporto fruibili anche mediante la piattaforma elearning di Ateneo; e) ricevimento dedicato da parte dei docenti del CdS, anche in modalità online; f) riconoscimento dell'attività lavorativa quale tirocinio.

Art. 5 - Tutorato supplementare

1. Ciascuna/ciascun Facoltà/CdS può attivare, a richiesta dello studente a cui sia stato riconosciuto lo status di lavoratore, le seguenti tipologie di tutorato supplementare:

a) di un Tutor del corso

Il tutor del corso può essere un Docente o uno studente senior e svolge una funzione di interfaccia tra lo studente e il corso di laurea. Accompagna lo studente lungo tutto il percorso di studio e rappresenta un punto di riferimento concreto nelle attività didattiche e nel reperimento delle informazioni. Si occupa inoltre di raccogliere le segnalazioni circa eventuali criticità e, in generale, le richieste degli studenti relative sia ad aspetti logistici e organizzativi sia ad altri tipi di problematiche.

b) di un Tutor d'aula per le materie di base

Il tutor d'aula è un esperto (docente, ricercatore o dottorando) nelle discipline di base ed è a disposizione dello studente lavoratore quale supporto nel percorso di studio individuale.

2. La richiesta di supporto da parte di un tutor del corso e/o di un tutor d'aula per le materie di base deve essere presentata contestualmente all'istanza di riconoscimento dello status di studente lavoratore.

Art. 6 - Tasse e contributi

1. Lo studente a cui sia stato riconosciuto lo status di lavoratore è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi nella misura stabilita dalla Guida delle Tasse approvata, per ciascun anno accademico, dagli Organi collegiali di Ateneo ed emanata con Decreto Rettorale.

Art.7 - Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo online di Ateneo e sul sito web dell'Università di Teramo www.unite.it - Sezione Statuto e Regolamenti. 2.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione all'albo online di Ateneo e sostituisce integralmente il DR n. 460 del 29 luglio 2022.

Art. 8 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.